

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 39

DEL 29 SETTEMBRE 2010

39

10_39_1_DPR_206_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 0206/Pres.

LR 24/2009, art. 9, commi 48, 49 e 50. Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)", ed in particolare l'articolo 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche;

VISTO il comma 49 del medesimo articolo 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime;

VISTO il "Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)", emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0116/Pres.;

RITENUTO opportuno, anche allo scopo di accogliere le richieste formulate da numerose amministrazioni pubbliche della regione, introdurre alcune modifiche in materia di quantificazione del finanziamento, termine finale di presentazione dei progetti e modalità di formulazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari;

SENTITA la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che nella seduta del 15 settembre 2010 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2010, n. 1813, con la quale è stato approvato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116";

DECRETA

1. È emanato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_39_1_DPR_206_2_ALL1

Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative

di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116

Art. 1 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 116/2010

Art. 2 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 116/2010

Art. 3 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 116/2010

Art. 4 disposizione transitoria

Art. 5 entrata in vigore

Art. 1 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 116/2010

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010 n. 116 (Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«a) età anagrafica:

1) per donne che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anni di età: punti 20;

2) per donne che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo e uomini che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e non ancora il quarantacinquesimo: punti 15;

3) per donne che hanno compiuto il quarantesimo di età e non ancora il quarantacinquesimo e uomini che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo: punti 10;

4) per donne che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non ancora il quarantesimo e uomini che hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non ancora il quarantacinquesimo: punti 5;»

b) la lettera d) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«d) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico: 10 punti;»

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis In caso di parità di punteggio, ha precedenza il soggetto beneficiario più anziano di età.»

Art. 2 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 116/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 116/2010 le parole "30 settembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "20 ottobre 2010".

Art. 3 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 116/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 116/2010 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia una quota pari al 95% delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 8. Il restante 5% è a carico del soggetto proponente.»

Art. 4 disposizione transitoria

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 116/2010, come modificato dall'articolo 3, trova applicazione anche per le domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ivi comprese quelle già finanziate.

2. I soggetti proponenti interessati presentano domanda di integrazione del finanziamento al Servizio competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO